

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. TRIARICO Francesco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 - 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1960

I DENUNZIANTE
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 12 AGO 1960 19 al N. 559

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL DIRETTORE

(*) Bollo a calendario.

8714



UFFICIO DI CONCILIAZIONE

DECRETI

nt. n. 505
V. l. Lucatelli

Esatto dal suo originale es-
istente nell'Archivio della Con-
ciliazione della Conciliazione
di Offici

Storico N. 616

Conciliazione di Offici

Conciliazione di Offici

Conciliazione di Offici

Conciliazione di Offici

Conciliazione di Offici

Conciliazione di Offici

Conciliazione di Offici

Conciliazione di Offici

Conciliazione di Offici

Conciliazione di Offici

Conciliazione di Offici

Conciliazione di Offici

Conciliazione di Offici

Conciliazione di Offici

Conciliazione di Offici

Conciliazione di Offici

Conciliazione di Offici

il venduto quigno milleno
recedo cinquante del
numero 965) -

Che Carlo Giovanni ha un
b. e. un protogadile necessario
di fare abitare la prete
sa da sua figlia Paqua
fornetta sposa a Ludovico
Francesco, non potendo
fare la nuova famiglia
la sua abitazione.

Che il Carlo Francesco ha il
ritto di fare presso la
roga della locazione della
casa di via in fatto di
Francesco, perseguita da
la dispendibile per la
sa per fare abitare della
figlia Carlo Paqua.

Per questo il Carlo Francesco
ha fatto fare una casa
di via di Carlo Giovanni.

Quinta
Francesco Francesco ha il
numero millenovecento



quand'una il detto indente con
seguito da libera dispensa di
la detta casa m'è data e
perciò mi ha dato alla stessa for
ma di licenza di ridare
detta casa in detto Giovanni
Baldi N. 304 libera da perso
ne, da cose, il venti novem
bre mille novecentocinquan
tuno, nel contempo

Inta

Da me stesso e da me stesso France
co a compagnia in mano di
la medesima di Antonio alla
licenza che la stessa terra
il medesimo voglia indente
mille e cinquecento e
dieci, quindi con la con
tinuazione per me stesso
e da me stesso da medesima
la licenza ad ogni effetto
di legge, non ostante che
che non comparso si po
teva in sua sentenza
ora.



Si chiedono le spese di
ri in caso di opposizione.

Ostuni sedici luglio mille
novescentocinquanta.

Il Dno. Francesco Asciano.

Per essere rappresentato
Sifeso nel presente giudizio con
avviso mandato con ogni
facoltà all'Avvocato Fran-
co Asciano.

Ostuni sedici luglio mille
novescentocinquanta.

Il Dno. Paolo Giovanni.

Fatto per l'autografia di

Ostuni sedici luglio mille
novescentocinquanta.

Il Dno. Francesco Asciano.

Ostuni diciannove luglio
millesettecentocinquanta.

Avvisata dell'Avvocato
Francesco Asciano presente
il giudice di Paolo Gio-
vanni.

Io sottoscritto usciere della
Cancelleria di Ostuni.





residuo ho notificato avviso,
ultimamente e citazioni a
Enrico Francesco Portauco
in copia conforme nel suo
concilio e residenza ed in
consegna della a mani pro-
prie.

L'Usciere

Il Conciliatore

del Comune di Ostuni, Val. Qui-
rapp. D. Legattini

avendo l'atto che precede;

visto la denuncia di compra
vendita di affetto debitamente
registrata presso l'Ufficio
del Registro di Ostuni il giorno
ventitré giugno millesimo
novecentocinquanta numero
965;

Visto che l'autescritto atto
è stato notificato con la con-
segna della copia a mani
proprie del convenuto Enri-
co Francesco;



Visto che il contante Cristiano
Francesco, compare di persona
na all' ubienza del reudato
luglio milleanovecentocin-
quantuno, non si è oppo-
sto alla convalida dell' au-
tescritto atto di sfratto;

Visto il certificato ridatti-
to dall' uffiziale dello Stato
civile di Ostia il trentuno
agosto milleanovecentocin-
quantuno dal quale risulta
che il sedici agosto mil-
leanovecentocinquantesimo
è stata presentata regolare
richiesta di pubblicazione
di matrimonio da contrar-
si fra Eudipano Eudonio
Galeo Pasqualina di Giovan-
ni, figlia dell' attore Galeo
Giovanni;

Considerato che nella spe-
cie ricorrono gli estremi della
urgenza ed inproporzionalità
necessaria prevista dal R. D. L.



CONCILIAZIONE di OSTUNI

L'avv. F. Asciano procuratore giudiziale di Calò Giovanni fu Francesco (mandato a margine del presente atto) elettivamente domiciliato presso di lui in Ostuni al Corso Cavour 29

Premesso che Calò Giovanni è proprietario di una casa a pianterreno sita in questo abitato al Corso Garibaldi N°304 tenuta in locazione in virtù di proroga da Triarico Francesco per l'annuo canone di lire diecimila (denuncia di contratto verbale registrato il 23-6-1951 al N°965).

Che Calò Giovanni ha urgente ed improrogabile necessità di fare abitare la predetta casa da sua figlia Pasqua promessa sposa a Tulipano Francesco, non potendo ospitare la nuova famiglia nella sua abitazione. Che il Calò perciò ha il diritto di far cessare la proroga della locazione della casa tenuta in fitto da esso Triarico e conseguire la libera disponibilità per la stessa per farla abitare dalla figlia Calò Pasqua.

Ciò premesso l'avv. Asciano procuratore giudiziale di Calò Giovanni

a v v i s a

Triarico Francesco che il 20-11-1951 il Calò intende conseguire la libera disponibilità della casa suddet-

Atto 412
V. Asciano
[Signature]

data 24/11
[Signature]

ta e perciò intima allo stesso formale licenza di
rilascio della casa in Corso Garibaldi N°304 libe-
ra da persone e da cose il 20-11-1951 e nel contempo

c i t a

il medesimo Triarico Francesco a comparire innanzi
al Conciliatore di Ostuni all'udienza che lo stesso
terrà il 28-7-1951 alle ore quindici con la conti-
nuazione per ivi sentire con validare la intimata
licenza ad ogni effetto di legge, con avvertenza
che non comarendo si proseguirà in sua contumacia.
Si chiedono le spese ed onorari in caso di opposi-
zione.

Ostuni, 16 Luglio 1951

emiliano Rubino

Ostuni 17 Luglio 1951

Ad istanza dell'avv. Francesco Asciano procuratore
giudiziale di Calò Giovanni.
Io sottoscritto Usciere della Conciliazione di Ostu-
ni ove risiede ho notificato l'antescritto avviso
intimazione e citazione a Triarico Francesco per-
tandone copia conforme nel suo domicilio e residen-
za ed ivi consegnandola a mani *pp*

Emiliano Rubino

Depositata in cancelleria il 10 settembre 1951.-

Il Cancelliere

Il Giovane

In nome della legge

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di qualunque in esecuzione il presente di data, al che in detto Pubblico di Sanza assistenza, e tutti i comandanti ed Ufficiali della forza pubblica di concorrere quando ne siano legalmente richiesti.

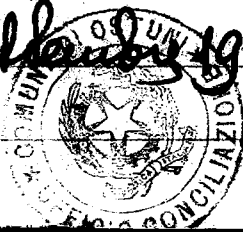
Per copia conforme che si rilascia in forma esecutiva a richiesta urgente dell'Avv. Francesco Lesciano per conto e nell'interesse dell'atto del Galo Giovanni.

Il 11 settembre 1951.-

Il Cancelliere Il Giovane

Collazionata e autenticata per modifica.

Il 11 settembre 1951.-



IL CANCELLIERE

[Signature]

senza da esso e nella piena
disponibilità di esso talò,
la casa sita in abitato del
comune di Osini alla Via
Corso Garibaldi N. 101, per il
giorno 10 novembre 1954 non
avendo essa contratto con
nesso Francesco Siritto alla
ulteriore proroga legale del
contratto di affitto, fatta
dunque a sua proroga di
necessità dell'altro talò
Giovanni di fare abitare la
predetta casa dalla nascente
famiglia di sua figlia Pa-
squalina. -

Molte convegni al concilio
e di apporre in tal caso alla
formula da formula esecuti-
va -

Fatti Sciro in Osini il 10
novembre 1954

Il Conciliatore
Il Cancelliere *fr. G. Allegretti*
fr. Giovanni

to alla ulteriore proroga lega-
ta. Del contratto si affitto a
un tempo stipulato.

Considerando che l'atto
di Giovanni, con l'atto in-
trodotto, ha dato regola-
re avviso al conduttore
Enrico Francesco quello
che prima della data in
cui induce a conseguire la
libera e franchezza dello
immobili.

Richiesta la propria compe-
tente;

Visto la legge 23 maggio 1950,
N. 253;

Convalida

L'antescritto atto di sfratto e
perciò ordina al convenuto
Enrico Francesco, benedetto
e residente in Ostuni, di ri-
lasciare all'atto Carlo Gio-
vanni di Francesco, pure be-
nedetto e residente in Ostu-
ni, libera e sgombra da per-



articolo 4 della legge 23 maggio 1950, n. 253;

Considerato che, la urgente e inproporzabile necessità dell'alloré Carlo Giovanni di far abitare nella nascente famiglia di sua figlia Pasqualina la casa locata e contenuta Enrico Francesco, è pienamente provata e dimostrata dalla eccezionale inabilità descritta e dalla non opposizione da curatela dell'autentico atto da parte dello stesso convenuto Enrico;

Considerato che, provata e dimostrata la urgente e inproporzabile necessità dello alloré Carlo Giovanni di far abitare la casa in questione, nella nascente famiglia di sua figlia Pasqualina, esso convenuto Enrico Francesco non ha diritto

Optima 19 settembre 1951

Ad istanza di Carlo Giovanni fu Giovanni So-
cietà di Ottavio, per il suo numero in-
feriore di Ottavio al loro numero 29

Lo istante di Ottavio della Società di Ottavio
Ottavio con istante che istante l'istante
istante con istante di istante a Ottavio
Istante per istante con istante al suo
Istante con istante ad istante e istante

Per Ottavio Vannap





Futura di Ostuni.

Alm. Sig. Futura,

il sottoscritto Giovanni Francesco di Ostuni, residente
in Ostuni, esprime quanto segue:

il 25 febbraio c.m. dovrebbe conseguire il possesso
della casa che occupa in Ostuni al Contr.
Garibaldi n. 284 in nome di Cali Giovanni.

Ancora però non gli è stato possibile tro-
vare un'altra abitazione, per cui
chiede

che la S.R.T. voglia concedergli altra stanza
per poter abitualmente continuare nelle ricerche.
Cui risponde -

Ostuni, 13/2/1952

Giovanni Francesco

di Futura

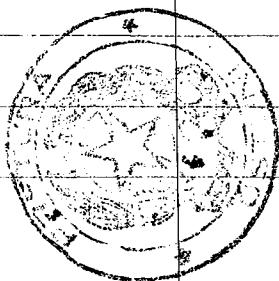
letta l'istanza del prete.

Visto l'art. 53 della L. 23/5/1950, n. 253

risp.

la data del 19 febbraio 1952, n. 9, per la
compravendita delle parti dovute a sé.

Ostuni, 13 febbraio 1952



Il Prete.

Basato

E' Urgente - estuml. 13.8. 1952
Giovanni Francesco

A 302 Chm

Chm 13.2. 1951

litaf. Mariae Joanne. Calo Joanne
per el 19.2. 1951, aut. a man propu
per Mariae et al figlio Calo Joanne
Vente per Calo Joanne

Vito Daffei

ballo 60

man 44

Chm 27

copie 45

litaf. 90

man 90

man 27

383

man 383

sempre 327

10.2.52

Vito Daffei

Percep al 30/11/1952
19/11/1952

Vito Daffei



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant e (3) ad il

Sig. TRIARICO Francesco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 19 59

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 1 del 4° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10-8-1959 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti : L. 3.200 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 24 AGO 1959 19 59*

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1959 19 al N. 1310

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquantamila

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

dell' I. A. C. P.

(2) Dimora di ciascuno.

dimorant e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

(4) Hanno avuto oppure avranno.

Sig. *Tranico Francesco*

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

convenzioni che (4) hanno avuto

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/3 del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di *Castelli*

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 3.200 mensili anticipate 384.00

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 58...

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

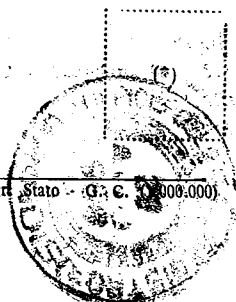
(Comit. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 10-8-1958 19 al N. 11907

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *Trasiguarda*

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorant e (2) BRINDISI - Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. *Ubaldo Vallerino*

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/4 del 4^o Lotte
di case popolari nel Comune di *Ostuni*

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 3.200 - mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge de
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57.

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Registrata la presente denuncia, addì 29 Agosto 1957 19 al N. 1004

vol. foglio registro ed esatte lire *cinquecento*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo VAL

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-
lità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant..... (2) Brindisi, Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziant..... (3) ed il

Signor TRIARICO Francesco

di Cosimo

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 agosto 19 56

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: appartamento n. I/A al 4° lotto
delle case popolari in Ostuni - Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 10 agosto 1956 al 10 agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: £.3.200,= mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI

addì 3 AGO 1956

DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Larino)

Registrata la presente denuncia, addì 1 AGO 1956 19 al N 633

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 60

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt o(1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimoranti e (2) in Brindisi via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti e(3) ed il

Sig. TRIARICO FRANCESCO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 22 AGO. 1954 19

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate Appartamento n.1/A al 4° Lotto delle ca-
se Popolari in Ostuni Via per Cellae

Durata della locazione: 22 AGO. 1954 10 AGO. 1955

Corrispettivi pattuiti £. 3.200 mensili anticipate

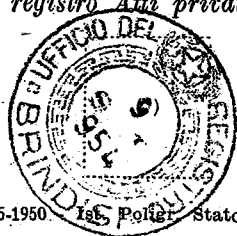
Fatta la presente denuncia in esegimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi 22 AGO. 1954



PRESIDENTE
DENUNZIANTE (7)
Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 9 SET. 1954 19 al N. 1549
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 55 -



IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione, ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e operate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(S 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

Vallarino nella sua qualità

di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

SIG. TRIARICO FRANCESCO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 19 53

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

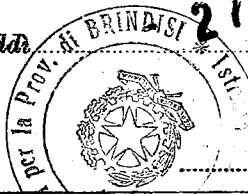
Designazione delle cose locate: Appartamento n.1/A al 4° lotto
delle Case Popolari in Ostuni Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: £.3.200=mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add.



IL DENUNZIANTE (2)
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, (27) 4 SET. 1953 19 al 1722

vol. foglio registro privati, ed esatte lire 100

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto dalla Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di bollo

MOD. 1-bis
F. Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

All'atto della vendita è dovuta solo la tassa di bollo di cui all'art. 9 Tariffa A della legge sul Bollo. Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenere in Ufficio

Mod. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunziant (3) ed il

TRIARICO FRANCESCO

Sig.

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1962

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. A/1 del 4° lotto di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1962 al 10-8-1963

Corrispettivi pattuiti: L. 4418- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269

A BRINDISI, addì 2 Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 23 AGO 1962 19 al N. 1712

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario

IL DIRETTORE

(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suadetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

N. _____ vol. _____ delle denunzie

Art. _____ del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demantale 902)(1) Cognome, nome, luogo e data di na-
scita del denunziante o dei denunzianti
e indicazione se il denunziante è il lo-
catore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domi-
cilio del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
di nascita e domicilio delle altre parti
contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichia-
razione delle convenzioni, escluse le in-
dicazioni non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
78 del 1907).(7) Firma del denunziante o dei denun-
zianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. TRICARICO Francesco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 1/A del 4° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti: L. 545 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 740-22200

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

I. DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 28 AGO 1963 19 al N. 2877

vol. _____ foglio _____ registro Atti privati, ed esatte lire Quattrocento #

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE

(101211) Rich. 1 del 1963 - Ist. Poligr. Stato - G. B.



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni C. 2380)

Giovanni C. 2380

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od imputenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

COMUNE DI OSTUNI

(PROVINCIA DI BRINDISI)

IL SINDACO

CERTIFICA

che *Franco Francesco di Portino*
e di *Gatti Caterina* ha la sua
residenza in questo Comune.



Si rilascia in carta libera per uso di

[Signature]

Ostuni, li

21-3-9/2

[Signature]

IL SINDACO
[Signature]
AGRAFE

385561

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 5148

Off. Rag.

Brindisi li 8/9/1952

Al Sig. *Giuseppe Panceri*

Via.....N°.....

OSTUNI

OGGETTO: Assegnazione di alloggio in locazione.

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile, di proprietà di questo Istituto, sito in OSTUNI, Via *pr. Ceppi*, Lotto *4°*, scala *A.*, interno *1.* -

Detto alloggio è composto di vani utili 3 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, Via Duomo n.14, per la stipula del relativo contratto. Preventivamente, però, dovrà munirsi di un assegno bancario intestato al "Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari - Brindisi -", per l'ammontare di £. 8.146, come appresso dovute:

a) - mensilità di fitto e servizi dal 10/9 al 10/10/52:

£.800 vano x vani 4

£. 3.200=

b) - canone consumo acqua normale

£. 340=

c) - deposito cauzionale

£. 4.000=

d) - deposito spese contrattuali

£. 500=

e) - I.G.E. 3%

£. 106=

T O T A L E

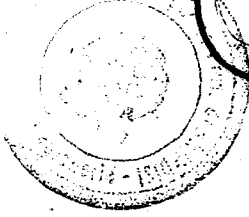
£. 8.146=

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'alloggio.

Non presentandosi entro il giorno *5* corrente, sarà dichiarata rinunciataria all'appartamento.

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo Vallarino)



Brindisi 11/11/54
Uff. Reg.
Vis.

Oggetto: Assegnazione di alloggio in locazione.

In riconoscimento della sua istanza, comunicata in data 5/11/54, e per consentire al richiedente di stabilire la sua dimora, si è provveduto a questa istanza, che ha per oggetto la richiesta di assegnazione di alloggio in locazione, come segue:

Il richiedente è stato assegnato a un alloggio in locazione, come segue:

La locazione, per un periodo di tre anni, a partire dal 1/1/55, è stata assegnata al richiedente, che ha richiesto la stessa per la sua famiglia, composta da sei persone, come segue:

Per l'assegnazione di alloggio, come sopra, dovute:

- a) - mensilità di affitto e servizi dal 1/1/55 al 1/1/56 3.200=
- b) - canone di locazione e oneri 240=
- c) - deposito cauzionale 4.000=
- d) - deposito spese condominiali 500=
- e) - I.T.E. 1.000=

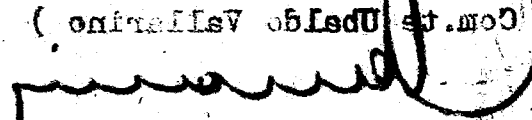
TOTALE 8.140=

La somma di cui sopra, che saranno indicate la data e l'ora

di consegna dell'alloggio

La somma di cui sopra, entro il giorno 9 corrente, sarà versata

alla cassa dell'appartamento.

IL PRESIDENTE
(Com. Ubaldo Vallarino)


ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

N. di prot. 3028

Brindisi

7 MAG. 1962

Uff: Amm. vo

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG.

Tricardis Francesco
in per Agli' detto 1° reale A. 10/11
Costum'

OGGETTO: Disdetta per mancata regolarizzazione contabile del cano-
ne di locazione.-

Con circolare in data 16 AGO. 1961 V.S. veniva in-
formata che, a partire dal 10.10.1961, il canone di fitto
dell'appartamento da ~~ella~~ occupato veniva ridimensionato
e perequato nella misura in quella circolare segnalata, in
relazione alla caratura e alla dimensioni, ed in forza del-
le disposizioni legislative e ministeriali ivi riportate.

Con susseguente raccomandata r.r. in data 27 GEN 1962
questo Istituto ripeteva la richiesta e lamentava la ~~non~~
tra inadempienza con avvertimento che, qualora essa fosse
perdurata, si sarebbe proceduto alla disdetta del Contratto
di locazione.

Pertanto, con la presente -a norma del Capo 3° del
Contratto di locazione- si diffida V.S. a voler lasciare
libero e sgombero da persone e cose l'appartamento locato-
~~to~~ entro le ore 12 del 10.8.1962, e a consegnare le chia-
vi all'incaricato di questo Istituto che provvederà alla
verifica dello stato dell'immobile, addebitandole le spese
e i danni che derivassero da ogni eventuale cattiva manu-
tenzione e da qualsiasi altra causa sorta per ~~Vostro~~ fatto
e colpa, ammenocchè non voglia ~~regolarizzare~~ la ~~Vost~~
posizione contabile entro e non oltre il 10 Luglio 1962.-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

PA/MI/ta/-



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

965-

RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. TRICARICO Francesco

Lotto 4^o Scala A Int. 1

Via per Ceglie

OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 6.650.=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7269

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Tricarico Francesco

Lotto 4° Scala A Int. 1

Via fu Peglie
Ortuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.249 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.65 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 6.633 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.249</u> vano per vani <u>4.65</u> £ .	<u>5.808</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>175</u>
	<u>6.633</u>

TOTALE LIRE

si da comunicazione a tutti gli effet-

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

Prot.N 9298

Brindisi, li 21 NOV. 1968

RACCOMANDATA RR.

AL SIG. TRIARICO FRANCESCO

Lotto 4. Lotto 1/1. Via M. RINDELLI, 13

OSIUNI (BR)

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 231

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in OSIUNI Lotto 4 scala 1
A/1 Via M. RINDELLI, 13 a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 231 ascende a lire 4.071.603 -.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 29 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

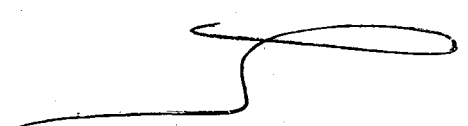
Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

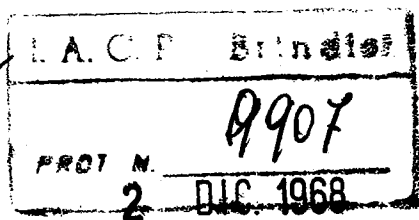
IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/



Alto Mr. K. K. Sullivan
Con Popsken



BR (WAC)

21 20th Street TARIARIG

Francisco is now in the hands of the
to which Mr. K. K. Sullivan is
in the matter of the, the

£ 12.000 (the amount) of

men, company and the business.

Various other things are there

to amount to £ 200.000 -

(the amount)

BR. 29-11-968 -

Giuseppe Francesco

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
=====

Prot. N. _____

BRINDISI _____

SEZIONE: RISCATTO

AL SIG. TRIARICO FRANCESCO

L. L. C. P. 106 A/1

VIA M. MINIBELLI, 13

OSTUNI (BR)

OGGETTO: D.P.R. 17/1/1959 n.2 e modificazioni successive.-
=====

Con la presente, si invita cortesemente la S.V. a voler far tenere a questo Ufficio, copia della situazione di famiglia vistata dall'Ufficio II.DD., a corredo della pratica di riscatto dell'alloggio del quale è assegnatario.

Tanto per disposizioni del Superiore Ministero dei LL.PP., di recente pervenute.-

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

RO/DV/ta.-
=====

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
=====

Prot. N. _____

BRINDISI _____

SEZIONE: RISCATTO

AL SIG. TRIARICO FRANCESCO

L. L. M. C. P. 100. A/1

VIA M. RINGELLI, 13

OSTUNI (BR)

OGGETTO: D.P.R. 17/1/1959 n.2 e modificazioni successive.-
=====

Con la presente, si invita cortesemente la S.V. a voler far tenere a questo Ufficio, copia della situazione di famiglia vistata dall'Ufficio II.DD., a corredo della pratica di riscatto dell'alloggio del quale è assegnatario.

Tanto per disposizioni del Superiore Ministero dei LL.PP., di recente pervenute.-

IL PRESIDENTE
(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

RO/DV/ta.-
=====

IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
3522
PROT. N. 42 MAG. 1969
DATA

5 fulli

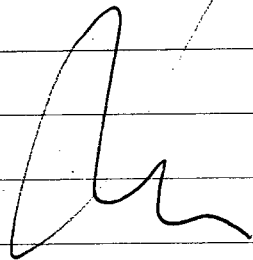
All' Istituto autonomo case popolari

Brindisi

Il sottoscritto Francesco Franceses, abitante in Ostuni
in Via Mons. Mindelli 13 int. 1, fuo di voler allepare alle
domande, e suo tempo presentate, per il riscatto del
suo alloggio, le citazioni di famiglie unite alle
fresche.

Con osservanza
Francesco Franceses
Via Mons. Mindelli, 13

Ostuni, 8-5-1969



IST. AUT. CASE POPOLARI
BRINDISI
6951
PROT. N°
DATA 18 SET. 1969

Al Signor Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari
Brindisi

Il sottoscritto Francesco Mariano presento circa
un anno fa, a codesto Istituto le domande
con relativa documentazione per ottenere il
riscatto dell'abitazione dal medesimo tenuto
in locazione e sito in Ostuni in Via Mons.
Mindelli, 13 int. 1.

Onore, oggi, il sottoscritto non ha avuto
alcun invito, perciò prego la S.V. di volere
intervenire e dar corso alle pratiche piacenti.
Con ossequio

Francesco Mariano
Via Mons. Mindelli, 13 int. 1 Ostuni

14-9-1969

in 15 anni
chiesti dalle
letterine
1969

A-

in loco
396 Arch

Sig. de Veneris

A/V

All' Istituto Autonomo Case Popolari

Brindisi

Il sottoscritto Gianico Francesco intestatario di un alloggio
sito in Ostuni, in Via Mons. Minelli, 13 int. 1, già in forte
riscontato con rate mensili, chiede di poter effettuare il
pagamento della rimanente somma in un'unica soluzione.

In attesa di un riscontro ringrazio ed osservo.

Ostuni 16-10-79

Francesco Gianico

Via Mons. Minelli, 13

Ostuni

Richiesta di
revisione del
in unica soluzione -



autentico
30-X-79

IST. AUT. CASE POPOLARI	
BRINDISI	
PROT. N.	9576
DATA	17-01-1979

3214

8 APR. 1980

Al notaio Vincenzo LOIACONO- TRINDISI

Al sig. TRIARICO Francesco

Via W. Mindelli, 13 Int. 1- OSTUNI

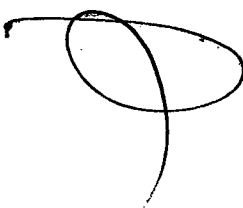
Il sig. Triarico ha chiesto quietanza liberatoria per l'alloggio del quale è assegnatario, al 4° lotto scala A/1 via W. Mindelli, 13 di Ostuni.

Il sig. Triarico non ha completato il pagamento delle rate di ammortamento, per cui dovrà dimostrare alla S.v. di aver effettuato un versamento di lire 457.761 quale debito residuo al netto di interessi, sul c/c postale n°00216721=

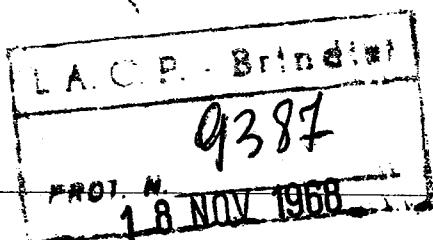
Il sig. Triarico è pregato di prendere accordi con il notaio Vincenzo Loiacono.

IL PRESIDENTE

(Errico CRIPPE)



LO/MT/DV



All' Istituto Autonomo Case popolari
Brindisi

Il sottoscritto Francesco Brinario, nipotino di
una abitazione sita in Ostuni in Via Mons. Minelli 13/1,
in virtù delle disposizioni di legge, chiede il riacatto del
facetto alloggio.

Allega alla presente assegno circolare n. A040004492,
del Banco di Napoli di £ 5000, fa autrice spese.

Con Osservanza
Francesco Brinario

Ostuni, 15-11-68

~~RT~~
29/39